



Argomento n. 1 all'o.d.g.

Parere n. 1 del 16.07.2020

OGGETTO: Domanda in data 17.02.2020 pervenuta in Regione il 17.02.2020, per la variante sostanziale della cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).
Ditta Beton Candeco S.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 17.02.2020, della ditta Beton Candeco S.r.l. per la modifica, in variante sostanziale del progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO", con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

CONSIDERATO che l'intervento ricade parzialmente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco;

RILEVATO che, con decreto n. 104 del 07.02.2020 della Direzione regionale Ambiente, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le condizioni ambientali di seguito riportate:

- 1. La Ditta dovrà eseguire una indagine fonometrica, con particolare riferimento al ricettore individuato come R05 nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla Ditta. L'indagine dovrà essere fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it) e dovrà riguardare la fase di corso d'opera prevista come più critica per tale ricettore (fase di sbancamento). Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e ARPAV. Si stabilisce che entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di sbancamento della nuova area di estrazione, il proponente dovrà presentare istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza, la cui verifica sarà a cura di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi dell'art 7 e 15 della Legge n. 132/2016;
- 2. In sede di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione dell'intervento all'autorità competente, la Ditta dovrà presentare i risultati della caratterizzazione della terra superficiale per la zona in ampliamento, eseguita secondo le modalità previste dalla DGRV 1987/2014. Il soggetto verificatore è individuato nella Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia;
- 3. di recepire le prescrizioni proposte dalla U.O. Forestale – ufficio di Treviso-Venezia, con nota prot. n. 538477 del 12/12/2019, e dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario, acquisita con nota prot. n. 19683 del 15/01/2020, che si riportano di seguito:

Verbale C.T.R.A.E. del 16.07.2020

Pag. n. 9 di 21





- a) Lungo le scarpate dove si è già affermata la rinnovazione, con presenza di piante arboree ed arbustive cresciute spontaneamente, e dove viene prevista la posa di terreno vegetale per uno strato di 20-30 cm, si prescrive che la stesa del materiale dovrà presentare uno spessore non superiore a cm 30 al fine di non provocare asfissia radicale alle piante presenti;
- b) Dovrà essere eseguito il pronto rinverdimento sulle stesse scarpate al fine di evitare che le acque di ruscellamento provochino l'asportazione del terreno vegetale steso;
- c) nelle bassure e nelle siepi perimetrali è opportuno non mettere a dimora il Frassino maggiore, bensì il Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*);
- Si stabilisce che entro 30 giorni dalla conclusione della ricomposizione ambientale, il proponente dovrà presentare istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza., la cui verifica sarà a cura della Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale;
- 4. Di richiamare le prescrizioni ambientali stabilite nella DGR 1799 del 09/12/2015 con le seguenti precisazioni:
 - Di aggiornare la prescrizione n. 9 nel seguente modo: Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
 - Di chiarire che la verifica dell'ottemperanza alle richiamate prescrizioni ambientali di cui alla DGR 1799/2015 così come modificate, rimane con oneri a carico del proponente che dovrà provvedere a presentare istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza., il cui soggetto verificatore sarà individuato secondo il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che il progetto di coltivazione presentato con la domanda di autorizzazione risulta conforme alle citate prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

CONSIDERATO che la domanda di variante sostanziale con i relativi allegati è stata trasmessa ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 13/2018 al Comune territorialmente interessato e ai Comuni confinanti per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori;

PRESO ATTO che con nota n. 139245 del 31.03.2020 è stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, chiedendo l'acquisizione dei pareri da parte di:

- Comune di Nervesa della Battaglia per gli aspetti di conformità urbanistica dell'intervento;
- Provincia di Treviso per gli aspetti di polizia mineraria;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che nell'ambito della conferenza è stato chiesto alla ditta di integrare il progetto con nuove tavole planimetriche, sostitutive di quelle originarie, contenenti l'aggiornamento dell'attuale area della cava, con l'esclusione delle parti già estinte, nonché di integrare il computo metrico estimativo delle opere ricompositive con i costi relativi al riporto di materiale;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e pervenuta in Regione in data 17.06.2020;

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 15376 del 22.06.2020, acquisita al

Verbale C.T.R.A.E. del 16.07.2020
Pag. n. 10 di 21





prot. n. 245769 del 23.06.2020, ha espresso parere favorevole nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 146 c.5 del D.lgs. 42/2004, con le seguenti prescrizioni:

Tutela paesaggistica

Al fine di permettere un migliore inserimento paesaggistico dell'intero intervento, si prescrive che le scarpate siano opportunamente rinverdate anche con piantumazione di specie arboree autoctone come previsto dal progetto già autorizzato.

Tutela archeologica

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica si raccomanda il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l'obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, con nota n. 200945 del 21.05.2020 ha espresso parere favorevole nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria, per gli aspetti di polizia mineraria, con le seguenti prescrizioni:

- Rispetto degli artt. 114-118-119-121-122-123 del D.P.R. 128/1959;
- i fronti di scavo a "a breve termine" devono avere inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 40°, essere interrotti da gradoni intermedi di altezza ed ampiezza adeguati all'operatività dei mezzi, e protetti con ripari (es. dosso), collocati ad una distanza di almeno un metro dal ciglio superiore;
- venga monitorato e tenuto in efficienza lo stato del diaframma che si verrà a creare fra l'area dell'impianto di rifiuti inerti non pericolosi e l'area in variante non sostanziale di nuova escavazione;

PRESO ATTO che il Comune di Nervesa della Battaglia con nota n. 187777 del 12.05.2020 ha espresso parere favorevole nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria, per gli aspetti di conformità urbanistica, con le seguenti prescrizioni:

- Rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di cui al D.D.R. n. 104 del 07.02.2020;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri sopra indicati;

CONSIDERATO che:

- l'intervento risulta compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004), come da parere favorevole espresso dalla Soprintendenza e, inoltre, tenuto conto che il tratto di scarpata interessato dalla copertura boscata spontanea non verrà sottoposta ad ulteriori interventi di escavazione, ma solo al riporto di uno strato di terreno vegetale ai fini della ricostituzione del suolo organico;
- trattandosi di una variante sostanziale che non prevede alcun incremento di volume di materiale utile, la stessa appare compatibile con il P.R.A.C. che ha stabilito un volume autorizzabile pari a 0 mc per l'ambito della Provincia di Treviso relativamente al materiale sabbia e ghiaia;
- alcune prescrizioni/criteri di cui all'art. 9 "Sabbia e ghiaia - Limiti e condizioni per gli interventi" delle N.T.O. del P.R.A.C., riferibili agli interventi di ampliamento, esprimendo valenza di carattere generale per qualsiasi intervento riconducibile a quella tipologia di cava, risultano soddisfatte anche dalla variante in esame. In particolare, il progetto ottempera alle prescrizioni relative alla profondità massima di scavo (comma 3), al divieto di portare a giorno la falda (comma 4) e al rispetto di una distanza minima di almeno 2 metri tra il fondo scavo e la massima escursione della falda medesima (comma 5). Altresì, sono rispettate anche le condizioni poste dal successivo comma 6, poiché le escavazioni di cui alla variante

Verbale C.T.R.A.E. del 16.07.2020

Pag. n. 11 di 21





si mantengono a distanze superiori a quelle previste alle lettere a) e b) del medesimo comma nei confronti di specifiche zonazione non agricole;

- l'intervento non prevede alcun avvicinamento degli scavi rispetto a opere e manufatti a distanze inferiori a quelle di riferimento indicate all'art. 15 - comma 7 delle norme del piano;
- l'intervento di variante è contenuto all'interno dell'attuale area catastale della cava e contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo verrà avviata la procedura per l'estinzione di una superficie già ricomposta e di pari estensione di quella interessata dalle nuove escavazioni, in modo tale da mantenere invariata l'area di scavo della cava attiva;
- il fondo scavo di cui alla variante si collocherà ad una quota superiore di circa 5-6 metri rispetto alle quote del progetto autorizzato, aumentando lo spessore del terreno insaturo di pari entità a favore di una maggior tutela della sottostante falda freatica. Pertanto, anche la distanza tra il fondo scavo e il livello di massima escursione della falda sarà superiore a 5 metri;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 0,9 km dal SIC IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia" e dal ZPS IT3240023 "Grave del Piave" ed a circa 3,8 km dal SIC IT3240004 "Montello" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla relativa relazione tecnica esplicativa;

PRESO ATTO che in riferimento alla dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. presentata dalla ditta, nell'ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 104/2020, l'autorità competente per il procedimento di V.I.A. ha svolto anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza, dando evidenza della non necessità di valutazioni di incidenza. Pertanto le verifiche effettuate nell'ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valide, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 0
astnenti n. 1 (Trevisan)

su 10 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari, a modificare, in variante, il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "SANT'AGOSTINO", già autorizzato con D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, come modificata con D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015, dando atto che non vi è alcun incremento del volume di materiale utile autorizzato;
- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni:

1. di stabilire l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni della cava, pari a € 408.240, che risulta coincidere con l'importo attuale, considerato

Verbale C.T.R.A.E. del 16.07.2020
Pag. n. 12 di 21





- che non è previsto alcun incremento dei costi relativi alle opere di ricomposizione ambientale rispetto a quanto autorizzato;
2. la ditta, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo:
 - a. l'istanza di estinzione del lotto n. 3A, corredata dall'attestazione di regolare esecuzione di lavori da parte del direttore dei lavori, come previsto dall'art. 21 - comma 1 della L.R. 13/2018;
 - b. la planimetria della ricomposizione ambientale finale con recepimento della prescrizione della Soprintendenza di cui al punto 6. - lett. a) in ordine al rinverdimento delle scarpate, nonché della condizione ambientale di cui al punto 7. - lett. b) del D.D.R. n. 104/2020 relativa al mantenimento dell'attuale rinnovazione spontanea presenta su parte della scarpata;
 3. si dà atto che il progetto di variante prevede per il tratto di scarpata compreso tra la rampa di accesso a NW e l'area di nuova escavazione a SE l'inclinazione in fase di scavo di 25° sull'orizzontale, anziché di 40°;
 4. la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, nonché le prescrizioni ai fini ambientali e quelle ai fini autorizzativi di cui all'All. B alla D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015, non espressamente in contrasto con il provvedimento autorizzativo della variante;
 5. la ditta deve inoltre eseguire i lavori di coltivazione secondo le seguenti prescrizioni:
 - a. provvedere, entro tre mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento, all'adeguamento della recinzione esistente all'intervento di variante, nonché alla periodica manutenzione della stessa;
 - b. realizzare, prima dell'inizio dei lavori di estrazione nell'area di nuova escavazione, esternamente al ciglio di scavo, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate sottostanti;
 - c. completare, entro la prima stagione utile, la realizzazione, ove necessario, della quinta arborea perimetrale di progetto;
 - d. provvedere lungo il tratto di scarpata perimetrale ricadente nell'area di nuova escavazione alla ricomposizione morfologica da 40° a 25° sull'orizzontale, mediante ricarica di materiale al piede per strati successivi dello spessore non superiore a metri 1, con operazioni consequenziali di riporto e costipamento;
 - e. provvedere alla stesura sulle scarpate finali rimodellate con angolo di 25° di uno strato di 30 cm di terreno vegetale;
 - f. provvedere, fin dall'inizio dei lavori, al previsto innalzamento con materiale argilloso-limoso proveniente dal lavaggio materiale ghiaioso di cava della porzione di fondo scavo già escavata fino alle quote di 37,50-38,50 m s.l.m. e compresa tra il limite sud del ripiano di fine scavo posto a quota di circa 44 m s.l.m. e il limite del lotto 3A in estinzione, al fine di realizzare un unico piano alla quota superiore;
 - g. riportare sul fondo cava, a lavori di estrazione conclusi, uno strato dello spessore di almeno 1,10 metri di materiale limoso-sabbioso con permeabilità non superiore a 10^{-7} m/sec risultante dalla selezione del materiale ghiaioso di cava, nonché un successivo strato di almeno 0,40 metri di terreno agrario;
 - h. realizzare, a fine lavori, il previsto fosso lungo il piede della scarpata perimetrale;





- i. procedere con i lavori di ricomposizione ambientale sulle superfici già esaurite contestualmente ai lavori di estrazione, compatibilmente con le esigenze di cantiere;
 - j. proseguire, nel rispetto delle prescrizioni impartite con decreto n. 198 del 30.10.2014, il monitoraggio in automatico dell'escursione della falda freatica mediante le stazioni a registrazione continua già installate e la trasmissione all'U.O Geologia della Regione, con cadenza semestrale, di una relazione a firma di professionista abilitato sui dati registrati;
 - k. realizzare, entro 3 mesi dalla consegna/notifica del provvedimento di autorizzazione, un ulteriore piezometro sul fondo cava a valle, rispetto alla direzione di prevalente deflusso della falda, del cantiere di scavo e dell'arca degli impianti, ai fini del prelievo dei campioni per le analisi chimiche e in posizione di maggior criticità rispetto alle attività in svolgimento presso la cava. La tubatura di rivestimento di ciascun piezometro deve essere munita di apposita finestratura filtrante posta in corrispondenza dell'intervallo interessato dalle oscillazioni della falda;
 - l. effettuare, ai fini delle analisi chimiche, il primo prelievo di campioni d'acqua da almeno un piezometro posto a monte e dai piezometri posti a valle del cantiere di cava, rispetto alla direzione di prevalente deflusso della falda;
 - m. effettuare, a cadenza semestrale, le successive analisi chimiche relativamente ad un solo campione di acqua da prelevarsi nel piezometro a valle posto in posizione di maggior criticità rispetto alle attività in svolgimento presso la cava (zona di estrazione, zona di lavorazione materiale estratto). In presenza di concentrazioni che superano la soglia di contaminazione le analisi vanno ripetute anche negli altri piezometri e su almeno un campione prelevato direttamente dal lago di falda (a valle);
 - n. trasmettere all'U.O Geologia della Regione, alla Provincia e al Comune, sempre a cadenza semestrale, i risultati delle analisi chimiche effettuate;
 - o. stabilire che il pannello delle sostanze da ricercarsi sia costituito dalla seguente composizione:
 - i 18 metalli indicati nella Tabella 2 Allegato 5 alla parte IV del D.lgs., 152/2006;
 - Idrocarburi totali (n-esano)
 - MTBE + ETBE (Metil + Etil Butil Etere) (Solo in presenza di cisterne di benzina)
 - BTEX (organici aromatici)
 - IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici);
 - p. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
 - rilievo dello stato di fatto della cava;
 - volume di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione di utilizzo dello stesso;
 - volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava;
6. di fare obbligo alla ditta di osservare, ai fini della compatibilità con il vincolo paesaggistico, le seguenti prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza:

a) Tutela paesaggistica





Al fine di permettere un migliore inserimento paesaggistico dell'intero intervento, si prescrive che le scarpate siano opportunamente rinverdite anche con piantumazione di specie arboree autoctone come previsto dal progetto già autorizzato.

b) Tutela archeologica

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica si raccomanda il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l'obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;

7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:

a) la Ditta dovrà eseguire una indagine fonometrica, con particolare riferimento al ricettore individuato come R05 nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla Ditta. L'indagine dovrà essere svolta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it) e dovrà riguardare la fase di corso d'opera prevista come più critica per tale ricettore (fase di sbancamento nell'area di nuova escavazione). Il documento dovrà essere trasmesso a Comune e ARPAV;

b) mantenere la rinnovazione arborea-arbustiva spontanea già affermata sul tratto di scarpata compreso tra la rampa di accesso a NW l'area di nuova escavazione ad SE, provvedendo alla stesura di uno strato di terreno vegetale non superiore a 30 cm, al fine di non provocare asfissia radicale alle piante presenti, nonché al tempestivo inerbimento, per ridurre, per quanto possibile i fenomeni di dilavamento;

c) richiamare le prescrizioni ambientali stabilite nella DGR 1799 del 09/12/2015 di seguito riportate:

10. Durante i lavori di coltivazione (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti, anche al fine di evitare disturbi agli habitat naturali,

11. La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente. I macchinari dismessi e non più utilizzabili e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;

12. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e dotati di idonea vasca di contenimento.

Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e tutte le precauzioni che possono, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

d) aggiornare la prescrizione ambientale n. 9 di cui alla DGR 1799 del 09/12/2015 nel seguente modo: "Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi";

e) evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue ed alle emissioni dei fumi in atmosfera;

Verbale C.T.R.A.E. del 16.07.2020

Pag. n. 15 di 21





- f) i mezzi adibiti al trasporto del materiale di cava dovranno percorrere la viabilità interna alla cava e fino al collegamento con quella pubblica con velocità adeguate ad evitare l'eliminazione, a causa di collisioni/schiacciamenti, di individui della fauna locale;
- g) devono essere svolte attività di informazione e formazione del personale addetto in cava per evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
8. precisare che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
9. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro il 31.12.2026;
10. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
- a. di stabilire che l'eventuale materiale associato della cava (terreno agrario), da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
 - b. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dall'impianto di prima lavorazione ubicato presso la cava, nonché da quello di proprietà ubicato in Comune di Fontaniva (PD), nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;
 - c. è consentito, inoltre, l'utilizzo, per la ricomposizione morfologica anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
 - d. la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi per ciascun degli impianti di provenienza e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l'analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l'assenza;
 - e. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
 - f. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Operativa Geologia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
11. la Regione, qualora la ditta effettuerà un nuovo deposito cauzionale dell'importo stabilito al punto 1, procederà, con decorrenza dalla data di effettuazione dello stesso, a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Beton Candeo s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 494 del 05.03.2004 per l'importo di Euro 405.000,00 costituito da polizza stipulata in data 24.01.2019 della Assicurazione CIG PANNONIA ELSO MAGYAR ALTALANOS BIZTOSITO ZRT per l'intero importo (ordine di costituzione n. 0109/2019); nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
12. si dà atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 37 del 27.11.2017, è stato rilevato che l'area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse

Verbale C.T.R.A.E. del 16.07.2020

Pag. n. 16 di 21





comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Pertanto la valutazione effettuata in sede di screening V.I.A. appare assorbente il precedente parere sulla Valutazione di Incidenza recepito con D.G.R. n. 1799/2015;

13. vige per la ditta l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. In particolare i lavori dovranno essere condotti nel rispetto degli artt. 114, 118, 119, 121, 122 e 123 del D.P.R. 128/1959 per le sole parti attinenti l'attività della cava, ed inoltre:

- i fronti di scavo a "a breve termine" devono avere inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 40°, essere interrotti da gradoni intermedi di altezza ed ampiezza adeguati all'operatività dei mezzi, e protetti con ripari (cs. dosso), collocati ad una distanza di almeno un metro dal ciglio superiore;

- venga monitorato e tenuto in efficienza lo stato del diaframma che si verrà a creare fra l'area dell'impianto di rifiuti inerti non pericolosi e l'area in variante non sostanziale di nuova escavazione, che deve essere di spessore sufficiente per resistere alle spinte del materiale eventualmente accumulato a ridosso dello stesso;

14. di individuare, in ordine alle condizioni ambientali di cui al D.D.R. n. 104/2020 ed a quelle contenute nella D.G.R. n. 1799/2015, per quanto non superate ed ancora attuali, nella tabella di seguito riportata i soggetti verificatori, nonché la scadenza entro la quale la ditta dovrà inoltrare ai soggetti medesimi la richiesta di avvio della procedura di verifica di ottemperanza:

	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	La Ditta dovrà eseguire una indagine fonometrica, con particolare riferimento al ricettore individuato come R05 nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla Ditta. L'indagine dovrà essere fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it) e dovrà riguardare la fase di corso d'opera prevista come più critica per tale ricettore (fase di sbancamento). Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e ARPAV.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di sbancamento della nuova area di estrazione, il proponente dovrà presentare istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza, la cui verifica sarà a cura di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi dell'art 7 e 15 della Legge n. 132/2016;
	Soggetto verificatore	A.R.P.A.V.
2	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	In sede di presentazione dell'istanza per

Verbale C.T.R.A.E. del 16.07.2020

Pag. n. 17 di 21





		l'autorizzazione dell'intervento all'autorità competente.
	Oggetto della condizione	La Ditta dovrà presentare i risultati della caratterizzazione della terra superficiale per la zona in ampliamento, eseguita secondo le modalità previste dalla DGRV 1987/2014.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Congiuntamente con la presentazione della domanda per l'autorizzazione dell'intervento la ditta dovrà produrre anche i risultati della caratterizzazione della terra superficiale per l'area di nuova escavazione.
	Soggetto verificatore	A.R.P.A.V.
3.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Fine lavori
	Oggetto della condizione	<p>Recepire le prescrizioni proposte dalla U.O. Forestale – ufficio di Treviso-Venezia, con nota prot. n. 538477 del 12/12/2019, e dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario, acquisita con nota prot. n. 19683 del 15/01/2020, che si riportano di seguito:</p> <p>a) Lungo le scarpate dove si è già affermata la rinnovazione, con presenza di piante arboree ed arbustive cresciute spontaneamente, e dove viene prevista la posa di terreno vegetale per uno strato di 20-30 cm, si prescrive che la stesa del materiale dovrà presentare uno spessore non superiore a cm 30 al fine di non provocare asfissia radicale alle piante presenti;</p> <p>b) Dovrà essere eseguito il pronto rinverdimento sulle stesse scarpate al fine di evitare che le acque di ruscellamento provochino l'asportazione del terreno vegetale steso;</p> <p>c) nelle bassure e nelle siepi perimetrali è opportuno non mettere a dimora il Frassino maggiore, bensì il Frassino ossifillo (<i>Fraxinus angustifolia</i>);</p>
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla conclusione della ricomposizione ambientale, il proponente dovrà presentare istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale
	Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale
4.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera





	Oggetto della condizione	Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, dovranno essere trasmessi a Regione e Comune di Nervesa della Battaglia i dati identificativi dei mezzi utilizzati
	Soggetto verificatore	Comune di Nervesa della Battaglia (TV)
5	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Durante i lavori di coltivazione (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti, anche al fine di evitare disturbi agli habitat naturali.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto..
	Soggetto verificatore	Comune di Nervesa della Battaglia (TV)





	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente. I macchinari dismessi e non più utilizzabili e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'inizio dei lavori di cui al nuovo provvedimento autorizzativo, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Nervesa della Battaglia (TV)
7	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e dotati di idonea vasca di contenimento. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e tutte le precauzioni che possono, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

